



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA

SENTENZA
Nr. 284
In data ... 16-2-18
Nr. Cron. ... 5862
Nr. Esp. /

Il G.O. Dott. Luca Primiceri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 5862/2013

promossa da

DE GRANDIS DOMENICO (C.F. DGRDNC55P08D547T) in proprio ed in qualità di legale rappresentante della Confsal Fenal rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio d'Ercole e Avv. Lisa Cervone ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonietta Camporeale in Modena, Via Buon Pastore, 70

ATTORE

contro

ASSIRELLI MARIO (C.F. SSRMRA60E14D458Y) in proprio ed in qualità di legale rappresentante del Dicap rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tiziana Ghedini e Filippo Quintiliani ed elettivamente domiciliato presso il Dicap in Modena, Via del Giaggiolo, 16

CONVENUTO

Avente ad oggetto: impugnazioni deliberazioni assembleari

Conclusioni delle parti:

Parte attrice all'udienza del 06.09.2017 chiede e conclude come da atto di citazione;

Parte convenuta all'udienza del 06.09.2017 chiede e conclude come da comparsa di sostituzione e risposta;

lette le conclusioni delle parti;

esaminati gli atti e i documenti di causa;



Fatto e Diritto

De Grandis Domenico in proprio ed in qualità di legale rappresentante di Confsal Fenal citava in giudizio Assirelli Mario in proprio ed in qualità di legale rappresentante di Dicap per ivi sentire invalidare e/o dichiarare l'inefficacia delle deliberazioni impugnate con condanna di parte convenuta alle spese di giudizio e per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Si costituiva in giudizio parte convenuta la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanti infondata in fatto e diritto ed in via riconvenzionale condannare l'attore al risarcimento dei danni subiti per il censurabile comportamento dell'attore.

Anzitutto, alla udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice si limita a richiedere la inefficacia delle deliberazioni impugnate, rinunciando in tal modo e implicitamente alla richiesta di accertamento della inesistenza della incorporazione per fusione della Fenal e del Sulpm nel Dicap ed alla relativa simulazione.

Si sottolinea, comunque, come già in diverse sedi sia stata accertata l'effettiva avvenuta fusione.

Inoltre, si ritiene che la materia del contendere sia stata superata, proprio alla luce della ulteriore convocazione, su ordine del Presidente del Tribunale, della assemblea in data 26.10.2017, con identico ordine del giorno ai precedenti congressi, in cui veniva approvata la revoca di Domenico De Grandis dalla carica di Coordinatore di Dicap e da tutti i conseguenti poteri di legge, veniva confermato Assirelli Mario Coordinatore e veniva revocato il regolamento del Dicap.

Peraltro, la richiesta attorea era legata alla presunta mancanza di fusione, smentita appunto dalla documentazione prodotta e dalle diverse pronunce giurisprudenziali intervenute nelle more.

Con riferimento alla domanda riconvenzionale non si ritiene possa essere accolta atteso che, seppure si evidenzino le "farneticanti narrazioni" di cui parla il PM nella richiesta di archiviazione, non si rileva in concreto adeguato supporto probatorio a fondamento del lamentato danno all'immagine e di relazione con gli enti pubblici coi quali Assirelli si rapporta.



Altrettanto, non trova accoglimento la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi i presupposti che la caratterizzano.

Con riferimento alle spese di giudizio, tenuto conto della motivazione della sentenza, delle posizioni delle parti, della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi di opportunità per compensarle interamente tra le parti.

PQM

Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 58862/2013 R.G.:

- dichiara cessata la materia del contendere;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Modena, 24 gennaio 2018

Il Giudice
Dott. Luca Primiceri

